

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-357 del 23/01/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SAMI AUTODEMOLIZIONE di Sami Massimiliano e C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Cesenatico, Via Settembrini n. 26. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-376 del 23/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Cesenatico – Via Settembrini n. 26. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con D.G.P. n. 265/51336 del 20.05.2008 e s.m.i., avente validità fino al 30.04.2018, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Cesenatico – Via Settembrini n. 26**, di titolarità della ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.**;

Vista la domanda pervenuta in data 23.11.2016, PGFC 16951/16, come regolarizzata con documentazione acquisita al PGFC n. 17781 del 07.12.2016, con cui la ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento;
- rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche;
- nulla osta/parere sull'impatto acustico;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 18069 del 13.12.2016;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 17.02.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 2817 del 23.02.2017;

Vista la richiesta di proroga di 30 giorni per la presentazione della suddetta documentazione integrativa, inoltrata dalla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.c.** con nota acquisita al PGFC n. 3374 del 03.03.2017;

Vista la nota PGFC n. 3769 del 10.03.2017 con cui la scrivente Agenzia ha concesso alla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.c.** la proroga richiesta per la presentazione della documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.c.** in data 18.05.2017, acquisita ai PGFC n. 7650/17, 7651/17, 7652/17 e 7653/17 del 19.05.2017;

Visti gli esiti della Conferenza Provinciale tenutasi in data 31.07.2017, nella quale la Conferenza ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse completa di quanto richiesto con nota PGFC n. 2817 del 23.02.2017 e ha condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza specificati nel verbale della Conferenza, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 12381 del 17.08.2017, e pertanto ha dato mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

Vista la nota PGFC n. 14489 del 03.10.2017, con cui la scrivente Agenzia ha comunicato alla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.c.** i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, oltre ad evidenziare nella medesima nota ulteriori carenze documentali:

- La planimetria presentata in sede di integrazioni rappresenta una nuova disposizione delle aree di lavorazione, degli stoccaggi e dei macchinari che non è idonea al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia previsto per tali aree, ad eccezione dello stoccaggio dei rifiuti in container chiusi e stagni, e non è coerente con la valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione acquisita ai PGFC n. 15081 e 15082 del 13.10.2017 (acquisita in formato cartaceo al PGFC n. 15669 del 25.10.2017), come integrata con documentazione acquisita al PGFC 18090 del 12.12.2017, presentata dalla ditta al fine di superare dei motivi ostativi comunicati alla stessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota PGFC n. 14489 del 03.10.2017;

Evidenziato che relativamente al superamento dei motivi ostativi sopra riassunti:

- la ditta ha trasmesso la planimetria aggiornata del lay-out rifiuti coerente con la valutazione di impatto acustico.
- Relativamente al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia l'Unità Infrastrutture Fognarie nell'ambito della Conferenza del 15.12.2017 ha espresso parere favorevole al rinnovo della autorizzazione, sulla base della nuova documentazione presentata, con la seguente prescrizione: "I container utilizzati per lo stoccaggio di metalli e vetro presenti nell'area di prima pioggia devono essere mantenuti chiusi";

Dato atto che il Consorzio di Bonifica con nota acquisita al PGFC n. 17091 del 21.11.2017 ha confermato il parere di compatibilità idraulica favorevole già espresso con nota prot. Cons. 4913/CES/1198 del 16.02.2017 e con nota prot. n. 23126/CES/5740 del 12.07.2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Cesenatico nell'ambito della Conferenza del 15.12.2017 in merito all'impatto acustico, alla compatibilità urbanistica e allo scarico di acque reflue domestiche nel rispetto delle condizione fissate dal Servizio Territoriale di Arpae;

Acquisita la Relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti ed acque, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 15.12.2017 e acquisita al PGFC n. 18482 del 18.12.2017;

Considerato che la Conferenza ha concluso la seduta del 15.12.2017 evidenziando il superamento dei motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed esprimendo pertanto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti, autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento e allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, nulla-osta/parere acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC 7651 del 19.05.2017

1. Elaborato grafico "Tav. 4/H Schema fognante acque nere"
2. Allegato IX - Valutazione stato pavimentazione, datata 27.02.2017, a firma dell'Ing. M. Berlati
3. Allegato XI - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Tecnico Competente in acustica Ing. A. Galassi in data 07.11.2016;

Documentazione acquisita al PGFC n. 15081 del 13.10.2017

4. Relazione Tecnica Impianto – Manuale Operativo, Rev. 1, datato 12 ottobre 2017, a firma del legale rappresentante
5. Procedura controllo radiometrico, Rev. 0, datata 08.03.2017, a firma dell'E.Q. Dott. G. Galassi

Documentazione acquisita in formato cartaceo al PGFC n. 15669 del 25.10.2017

6. Elaborato grafico "Tav. 5f - Layout settori", datato 09.10.2017, scala 1:200, a firma dell'Ing. M. Berlati

Documentazione acquisita al PGFC n. 18090 del 12.12.2017

7. Elaborato grafico "Tav. 4g - Area in rapporto al sistema di scarico", datato 09.10.2017, scala 1:200, a firma dell'Ing. M. Berlati
8. Relazione superfici Attività Autodemolizione, ottobre 2017, a firma dell'Ing. M. Berlati

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area parzialmente disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto della compatibilità urbanistica espressa dal Comune di Cesenatico in sede di Conferenza di Servizi del 15.12.2017;

Acquisito al PGFC n. 478 del 10.01.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.N.C.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/11 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 1.400 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 5.000,8 mq, come attestato nella suddetta relazione superfici attività autodemolizione, acquisita al PGFC n. 18090 del 12.12.2017;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 1.400 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 5000,8 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 164.024,00$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento, allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e il nulla-osta/parere in merito all'impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.C.**, con sede legale e impianto in Comune di **Cesenatico – Via Settembrini n. 26**, alla gestione del **centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati **A, B, B1, C e C1** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato B** e relativa planimetria **Allegato B1**);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato C** e relativa planimetria **Allegato C1**);
 - parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare** gli **Allegati A, B, B1, C e C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che la ditta adotti adeguati accorgimenti (velocità ridotta, segnalatori acustici per la retromarcia, ecc.) da mettere in atto negli spazi di manovra dei piazzali esterni per rendere agevole e sicuro lo spostamento di mezzi pesanti e macchine operatrici nei confronti di eventuale presenza di pedoni (operatori e/o utenti esterni);
- 5) **di precisare** che dovrà essere presentata la segnalazione certificata di cui all'art. 4, comma 1 D.P.R. 151/11 (SCIA) e relativa richiesta del CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI per le attività ricadenti nella categoria “C”.
- 6) **di precisare** che **è vietato**, l'utilizzo di dispositivi di taglio a caldo presso l'impianto, fatta salva la preventiva richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- 7) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia

finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 164.024,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 8) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
 - 9) **di precisare** che la validità delle autorizzazioni ricomprese e sostituite, elencate al punto 2 sopra riportato, è ricondotta alla validità del presente atto;
 - 10) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - 11) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
 - 12) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 - 13) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 - 14) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisoni attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 - 15) **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 16) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 17) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Consorzio di Bonifica della Romagna e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.N.C.**, sito in Comune di **Cesenatico - Via Settembrini n. 26**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	R13	175 t	1400 t/anno	R13

3. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Operativo" acquisito al PGFC n. 15081 del 13.10.2017 e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria "Tav. 5f – Layout Settori" acquisita al PGFC n. 15669 del 25.10.2017;
4. Le seguenti operazioni, carico scarico rifiuti - messa in sicurezza e bonifica dei serbatoi di gas infiammabile (metano e GPL) - passaggio di mezzi, **NON possono essere effettuate contestualmente**, ma esclusivamente una per volta;
5. il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio **non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
6. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
7. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
8. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo
9. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste nel "settore E"; mentre lo stoccaggio del materiale assorbente per i liquidi o fluidi oleosi deve essere presente nel settore "B";
10. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa

compattatrice mobile presa a noleggio sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;

11. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:

- 11.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
- 11.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- 11.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- 11.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- 11.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

12. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:

- 12.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 12.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 12.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
- 12.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 12.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
- 12.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 12.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 12.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- 12.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
- 12.j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
- 12.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- 12.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
- 12.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di

etichettatura di sostanze pericolose;

- 12.n) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi, ovvero durante la movimentazione dei rifiuti in generale;
 - 12.o) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - 12.p) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
 - 12.q) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - 12.r) la ditta deve eseguire un'adeguata manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
13. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
14. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
15. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
16. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
17. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
18. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad

esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

19. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
20. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
21. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
22. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
23. la ditta deve garantire nel tempo la manutenzione della barriera di protezione ambientale;
24. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
25. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
26. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
27. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Acquisita la Relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti ed acque, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 15.12.2017 e acquisita al PGFC n. 18482 del 18.12.2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Cesenatico nell'ambito della Conferenza del 15.12.2017 in merito all'impatto acustico, compatibilità urbanistica e allo scarico di acque reflue domestiche nel rispetto delle condizioni fissate dal Servizio Territoriale di Arpae;

CARATTERISTICHE

Considerato che lo scarico è relativo ad **acque reflue domestiche** in acque superficiali e ha le seguenti caratteristiche, e che i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA SETTEMBRINI N. 26, CESENATICO
Destinazione dell'insediamento:	IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE
Classificazione dello scarico:	ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA LOCALE UFFICI – SERVIZI IGIENICI - SPOGLIATOI
Potenzialità dell'insediamento in abitanti equivalenti:	8
Recettore dello scarico:	SCOLO CONSORZIALE
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	FOSSA IMHOFF DA 8 ABITANTI EQUIVALENTI POZZETTO DEGRASSATORE DA 15 ABITANTI EQUIVALENTI FILTRO BATTERICO AEROBICO DA MC 5,34 (H 1,5 MT) E SEDIMENTAZIONE FINALE CON IMHOFF DA 7 ABITANTI EQUIVALENTI

Considerato che:

- **La fossa Imhoff**, è di volume proporzionato alla capacità di utenti dell'insediamento, ai sensi della normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari ai litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.
- **Il degrassatore**, come indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, è dimensionato con un volume minimo di 50 litri per abitante equivalente;

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, la ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO E C. S.n.c.** è autorizzata allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03 nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PGFC 7651 del 19.05.2017 - allegato VIII "Tav. 4/H Schema fognante acque nere", a firma dell'Ing. M. Berlati (Allegato B1)

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con

idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. La fossa Imhoff **dovrà essere vuotata con periodicità adeguata**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

3. La fossa Imhoff, i degrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

4. Il filtro batterico aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante.

5. Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un **sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa**.

6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

7. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l' applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con atto n. 547 del 06/12/2012 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena Prot. Prov.le n. 114120/12;
- Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta richiede, per lo stabilimento ubicato in Comune di Cesenatico (FC) Via Settembrini, n. 26, di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali, precisando che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- Gli scarichi, di che trattasi, sono così costituiti:
 1. confluenza dello scarico delle acque reflue di dilavamento del piazzale di stoccaggio materiali provenienti dalla rottamazione (deposito veicoli bonificati, conferimento e stoccaggio veicoli fuori uso, ecc..) e delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito e stoccaggio materiale in container (metalli misti, vetri, paraurti); la superficie complessiva scoperta è pari a mq 3.543,80 circa;
 2. scarico di acque reflue di dilavamento proveniente dalla platea di stoccaggio blocchi motore;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- È stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 05/01/2011, rispetto al quale non sono intervenute modifiche sostanziali;
- Gli scarichi finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano nel canale di bonifica Venarella afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna con nota del 21/11/2017 acquisita agli atti da Arpae in data 21/11/2017 PGFC/2017/17091 ha confermato il parere favorevole di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 4 delle L.R. 6 marzo 2007 n. 4 già espresso con nota prot. n. 4913/CES/1198 del 16/02/2017 e nota prot. 23126/CES/5740 del 12/07/2017;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15/12/2017, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Relazione Tecnica ed elaborati grafici relativi ai sistemi di trattamento installati acquisiti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 17/11/2010 al Prot. Prov. n. 112797 a firma del Geom. Conti Gabriele;
2. Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario Tav 4/G datata 09/10/2017 acquisita agli atti di Arpae in data 12/12/2017 PGFC/2017/18090 (allegata);

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Settembrini, n. 26 – Cesenatico (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di autodemolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di stoccaggio materiali provenienti dalla rottamazione e acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di transit e stoccaggio materiali in containers
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore/disoleatore costituito da nr 3 vasche dotate di filtrazione avente un volume utile totale pari a mc 127,50 di cui volume di separazione mc 117,50, volume sedimentatore mc 10,00 con filtri a coalescenza tipo refill in batterie di 4 ogni vasca e serbatoio oli di mc 12,40 e vasca di prima pioggia avente dimensioni totali pari a mc 11,00 di cui vano acque di prima pioggia mc 10,00 e vano fanghi pari a mc 1,00
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Canale Consorziale Venarella afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
3. I container utilizzati per lo stoccaggio di metalli e vetro presenti nell'area di prima pioggia dovranno essere mantenuti chiusi;
4. I pozzetti d'ispezione terminali, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
5. I pozzetti di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;

12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Settembrini, n. 26 – Cesenatico (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di autodemolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio blocchi motore
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore/disoleatore costituito da nr 2 vasche avente un volume utile totale pari a mc 31,00 di cui volume di separazione mc 27,00, volume sedimentatore mc 4,00 con filtri a coalescenza tipo refill in batterie di 4 ogni vasca e serbatoio oli di mc 1,80
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Canale Consorziale Venarella afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

16. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
17. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli**

dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);

18. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
19. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell' impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
20. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
21. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
22. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
23. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
24. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
25. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
26. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
27. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
28. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
29. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.